



Ministero dell'Istruzione

“Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, del 24 maggio 2018, n. 92, concernente la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, del 24 maggio 2018, n. 92, “Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- VISTO l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;
- VISTO l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante: «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
- VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante: «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;
- VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;

- VISTO la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, l'articolo 1, comma 622;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
- VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante: «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lett. c), della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
- VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante: «Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
- VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante: «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
- VISTO il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, recante: «Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1»;
- VISTO Il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante: «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università»;
- VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35, recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» e, in particolare, l'articolo 52;
- VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante: «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;
- VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante: «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
- VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante: «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante: «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
- VISTA la legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica;
- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n.12;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente il «Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169»;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante il «Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione»;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente il «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
- VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera a) , del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015, recante: «Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13»;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 17 maggio 2018, recante la definizione dei “Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema di istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale”, reso ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del d.lgs. n. 61/2017;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 maggio 2018 di recepimento dell'Accordo in Conferenza permanente tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, del 10 maggio 2018, Rep. Atti n.100/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale, compresi nel Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, c. 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 agosto 2019, n. 766, concernente le “Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale”, con i relativi allegati A, B e C;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 settembre 2019, n. 744, recante le “Linee guida dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento”;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 12 giugno 2020, n. 33, recante “Individuazione delle classi di concorso da abbinare, in relazione ai nuovi percorsi di istruzione professionale di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, alle discipline di riferimento del biennio e agli insegnamenti del terzo, quarto e quinto anno indicati nell'Allegato 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, 24 maggio 2018, n. 92”;

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione del 7 luglio 2020 n. 56 di recepimento dell'Accordo in Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, Rep. Atti n. 155/CSR del 1° agosto 2019, riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, il Ministro dell'Università e della Ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 5 gennaio 2021, recante le "Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze";
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione del 7 gennaio 2021, di recepimento dell'Accordo in Conferenza permanente tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, Rep. Atti n. 156/CSR del 10 settembre 2020 per la rimodulazione dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni Rep. Atti n. 100/CSR del 10 maggio 2018 relativo alla definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, in applicazione di quanto sancito al punto 7. dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni Rep. Atti n. 155/CSR del 1° agosto 2019;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 24 agosto 2021, n. 267, recante "Adozione del "Certificato di competenze" di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13";
- VISTA la raccomandazione del Consiglio europeo n. 2017/C 189/03 del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche (EQF) per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del consiglio europeo del 23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;
- VISTA la Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2018/646 del 18 aprile 2018 relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE del 15 dicembre 2004;
- VISTA la raccomandazione del Consiglio europeo n. 2018/C 189/01 del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;
- VISTA la raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea n. 2020/C 417/01 del 24 novembre 2020 relativa all'istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza;
- VISTO il ricorso n. 12661/2018 Reg. Ric. con il quale è stato richiesto al TAR Lazio, Sezione III bis, da parte di docenti in possesso di lauree che danno titolo di accesso alla classe di concorso A-34 (Scienze e tecnologie chimiche), l'annullamento degli Allegati 1, 2 e 3 del Regolamento di cui al DI n. 92 del 2018 e di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, per quanto di interesse della parte ricorrente, nella parte in cui è stato determinato, per i diversi indirizzi di studio, il monte ore di insegnamento di Chimica, in particolare nell'ambito della disciplina di Scienze integrate, tenuto conto dei profili di uscita descritti nell'Allegato 2 del citato DI 92/2018 e i motivi aggiunti presentati in data 26/4/2019;

- VISTE le sentenze del TAR Lazio n. 1233/2020 del 29/1/2020 e n. 4999/2021 del 27/4/2021, con le quali il Giudice amministrativo ha statuito in merito ai motivi di ricorso, ed in particolare la sentenza n. 1233/2020 nella parte in cui il Giudice amministrativo, respingendo tutti i prioritari motivi di ricorso relativi ad eccesso di potere, contraddittorietà, difetto di istruttoria, illogicità, violazione di norme, ha accolto la sola impugnazione dei ricorrenti in merito al difetto di motivazione circa le ragioni che hanno determinato una generale riduzione delle ore di Chimica rispetto al passato e, per l'effetto, ha disposto *“l’annullamento del solo Allegato 3 del decreto impugnato nella sola parte in cui non sono motivati, con riferimento ai singoli quadri orari degli istituti professionali per i singoli indirizzi, le ragioni giustificative del numero di ore attribuite alla chimica e alle scienze integrate”*;
- VISTO l'ulteriore ricorso n. 7040/2020 Reg. Ric. con il quale i medesimi ricorrenti hanno richiesto al TAR Lazio l'ottemperanza della sentenza n. 1233/2020;
- VISTA la sentenza n. 4999/2021 del 27-29 aprile 2021 per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lazio, Sezione III-bis, n. 1233/2020, con la quale il Giudice amministrativo ha ordinato al Ministero dell'istruzione di provvedere all'esecuzione del giudicato di cui alla citata sentenza n. 1233/2020;
- RITENUTO in esecuzione della sentenza n. 4999/2021 e a seguito dell'annullamento dell'Allegato 3 al DM 92/2018 *“nella sola parte in cui determina le ore di insegnamento di Chimica”*, di dover pertanto fornire le ragioni giustificative alla base delle determinazioni dei quadri orari e, conseguentemente, confermare il monte ore di cui all'Allegato 3 al DM 92/2018;
- RITENUTO ai fini di cui sopra, di dover prioritariamente tutelare il diritto-dovere all'istruzione garantendo un carico orario settimanale sostenibile dagli alunni, nonché coerente con le finalità didattico-educative dei percorsi di istruzione adottati con il decreto legislativo 61/2017;
- ACQUISITO il parere del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione reso nell'adunanza del _____;
- ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 3 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del _____;
- UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del _____
- VISTA la nota del _____ prot. n. _____ con la quale viene data comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Articolo 1

(Determinazione dei criteri per la composizione dei quadri orari degli istituti professionali)

1. Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, del 24 maggio 2018, n. 92, in esecuzione delle sentenze del Tar Lazio n. 1233/2020 e n. 4999/2021, è integrato nelle premesse secondo quanto riportato al comma 2.

2. Dopo la premessa “*Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM (2016) 381 final del 10 giugno 2016 dal tema “Una nuova agenda per le competenze per l’Europa – Lavorare insieme per promuovere il capitale umano, l’occupabilità e la competitività”*” sono aggiunte le seguenti parole:

CONSIDERATO che il nuovo assetto didattico-metodologico comporta che i risultati di apprendimento in esito a ciascun indirizzo e le connesse competenze siano sviluppati con riferimento agli Assi culturali e non alle singole discipline e che i diversi insegnamenti concorrono, ciascuno, allo sviluppo delle diverse competenze con contributi più o meno differenziati secondo un modello di interazione necessaria tra gli stessi;

CONSIDERATO, inoltre, che tra gli aspetti innovativi dell’assetto didattico-organizzativo dei nuovi istituti professionali, è stato introdotto l’insegnamento delle Scienze integrate nella nuova accezione di insegnamento unico, non più distintamente ripartito tra le diverse discipline scientifiche di Chimica, Fisica e Biologia, avente la funzione di orientare il processo di apprendimento verso lo studio della complessità del mondo naturale e di contribuire, con una visione sistemica, allo sviluppo delle competenze professionali e alla formazione culturale dell’uomo e del cittadino;

CONSIDERATO, pertanto, che anche l’impianto curriculare e il correlato quadro orario dei diversi indirizzi di studio devono essere strutturati in maniera adeguata e coerente alla nuova funzione dell’insegnamento delle Scienze integrate che, al pari degli altri insegnamenti che concorrono allo studio dei nuclei fondanti delle scienze sperimentali, opererà all’interno del curriculum nella logica della interdisciplinarietà attraverso la nuova metodologia didattica delle Unità di Apprendimento;

RITENUTO, per quanto sopra, che il contributo dell’insegnamento delle Scienze integrate al raggiungimento dei risultati di apprendimento, caratterizzanti i diversi profili di indirizzo, è garantito dal monte ore minimo fissato nell’Allegato 3 in modo differenziato per ciascun percorso di studio;

CONSIDERATO inoltre, che le scuole, in virtù del principio di autonomia scolastica, possono ulteriormente potenziare il predetto monte ore tenuto conto, anche, della possibilità di declinare i percorsi di studio in funzione delle esigenze del territorio, dei contesti produttivi e del mondo del lavoro, secondo quanto disposto dall’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 61/2017;

CONSIDERATO che l’evidenziata sistematicità delle Scienze integrate nel nuovo ordinamento dell’istruzione professionale configura un diverso approccio e un diverso insegnamento rispetto alle discipline di Scienze integrate come declinate dal d.P.R. 87/2010 e che, pertanto, sia da un punto di vista dei contenuti che delle metodologie e della struttura curriculare, non è possibile determinare una comparazione in termini di aumento, ovvero di riduzione oraria attribuita all’uno o all’altro insegnamento per le diverse classi di concorso;

RILEVATO che il monte ore dell’insegnamento di Chimica, considerato come insegnamento singolo e non aggregato nell’insegnamento delle Scienze integrate, risulta ridotto esclusivamente nell’indirizzo “*Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane*” in quanto la precedente disciplina di Chimica applicata è stata sostituita con il *Laboratorio di biologia e chimica applicata ai processi di trasformazione* in coerenza con i criteri generali indicati nell’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 61/2017, relativo al potenziamento dei laboratori e nell’art. 5, comma 1, lett. d) dello stesso decreto, che privilegia l’*utilizzo prevalente di metodologie didattiche per l’apprendimento induttivo attraverso esperienze laboratoriali e in contesti operativi*;

RITENUTO, pertanto, che la dimensione operativa e laboratoriale nei nuovi istituti professionali costituisce uno dei principi cardine della riforma e uno degli interventi per

superare le criticità riscontrate nei precedenti ordinamenti e per arginare il fenomeno degli abbandoni scolastici precoci;

CONSIDERATO, altresì, che il triennio dei percorsi di istruzione professionale è in modo particolare finalizzato a consolidare e innalzare progressivamente, soprattutto in *contesti di laboratorio e di lavoro*, i livelli di istruzione generale acquisiti nel biennio, secondo il principio delineato dall'art. 4, comma 3, lette. a) del decreto legislativo 61/2017, e ad acquisire e approfondire, specializzandole progressivamente, le competenze, le abilità e le conoscenze di indirizzo in funzione di un rapido accesso al lavoro;

RITENUTO che per l'indirizzo di "Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane" l'applicazione dei principi sopra enunciati si realizza anche attraverso la trasformazione della disciplina teorica di Chimica applicata, strumentale alle discipline professionalizzanti, nel suddetto insegnamento laboratoriale, in una logica integrata e sistemica tra laboratorio di chimica applicata e laboratorio di biologia applicata ai contesti caratterizzanti il profilo di uscita (*processi di trasformazione*);"

Articolo 2

(Determinazione delle ore di Scienze integrate e Chimica negli indirizzi di istruzione professionale)

1. Per effetto delle motivazioni di cui all'articolo 1 del presente decreto, il monte ore delle discipline dei percorsi degli istituti professionali *Scienze integrate e Laboratorio di biologia e di chimica applicata ai processi di trasformazione* è confermato per ciascun quadro orario dei diversi indirizzi di cui all'Allegato 3 del DM 92/2018.
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, i quadri orari dei diversi indirizzi di cui all'Allegato 3 del DM 92/2018 sono così determinati:

Allegato 3 A – Indirizzo "Agricoltura e sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane"

AREA DI INDIRIZZO			
ASSI CULTURALI	MONTE ORE BIENNIO	DISCIPLINE DI RIFERIMENTO	MONTE ORE DI RIFERIMENTO
Asse scientifico, tecnologico e professionale	924 ore	Scienze integrate	264/297

AREA DI INDIRIZZO				
ASSI CULTURALI	INSEGNAMENTI	3° anno	4° anno	5° anno
Asse scientifico tecnologico e professionale	Laboratorio di biologia e di chimica applicata ai processi di trasformazione	66/99	66/99	--

Allegato 3 B – Indirizzo "Pesca commerciale e produzioni ittiche"

AREA DI INDIRIZZO			
ASSI CULTURALI	MONTE ORE BIENNIO	DISCIPLINE DI RIFERIMENTO	MONTE ORE DI RIFERIMENTO
Asse scientifico, tecnologico e professionale	924 ore	Scienze integrate	132/198

Allegato 3 C – Indirizzo “*Industria e artigianato per il made in Italy*”

AREA DI INDIRIZZO			
ASSI CULTURALI	MONTE ORE BIENNIO	DISCIPLINE DI RIFERIMENTO	MONTE ORE DI RIFERIMENTO
Asse scientifico, tecnologico e professionale	924 ore	Scienze integrate	132/198

Allegato 3 D – Indirizzo “*Manutenzione e assistenza tecnica*”

AREA DI INDIRIZZO			
ASSI CULTURALI	MONTE ORE BIENNIO	DISCIPLINE DI RIFERIMENTO	MONTE ORE DI RIFERIMENTO
Asse scientifico, tecnologico e professionale	924 ore	Scienze integrate	198/264

Allegato 3E – Indirizzo “*Gestione delle acque e risanamento ambientale*”

AREA DI INDIRIZZO			
ASSI CULTURALI	MONTE ORE BIENNIO	DISCIPLINE DI RIFERIMENTO	MONTE ORE DI RIFERIMENTO
Asse scientifico, tecnologico e professionale	924 ore	Scienze integrate	264

Allegato 3 F – Indirizzo “*Servizi commerciali*”

AREA DI INDIRIZZO			
ASSI CULTURALI	MONTE ORE BIENNIO	DISCIPLINE DI RIFERIMENTO	MONTE ORE DI RIFERIMENTO
Asse scientifico, tecnologico e professionale	924 ore	Scienze integrate	132

Allegato 3 G – Indirizzo “*Enogastronomia e ospitalità alberghiera*”

AREA DI INDIRIZZO			
ASSI CULTURALI	MONTE ORE BIENNIO	DISCIPLINE DI RIFERIMENTO	MONTE ORE DI RIFERIMENTO
Asse scientifico, tecnologico e professionale	924 ore	Scienze integrate	99/132

Allegato 3 H – Indirizzo “*Servizi culturali e dello spettacolo*”

AREA DI INDIRIZZO			
ASSI CULTURALI	MONTE ORE BIENNIO	DISCIPLINE DI RIFERIMENTO	MONTE ORE DI RIFERIMENTO
Asse scientifico, tecnologico e professionale	924 ore	Scienze integrate	132

Allegato 3 I – Indirizzo “*Servizi per la sanità e l’assistenza sociale*”

AREA DI INDIRIZZO			
ASSI CULTURALI	MONTE ORE BIENNIO	DISCIPLINE DI RIFERIMENTO	MONTE ORE DI RIFERIMENTO
Asse scientifico, tecnologico e professionale	924 ore	Scienze integrate	132/165

Allegato 3 L – Indirizzo “*Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Odontotecnico*”

AREA DI INDIRIZZO			
ASSI CULTURALI	MONTE ORE BIENNIO	DISCIPLINE DI RIFERIMENTO	MONTE ORE DI RIFERIMENTO
Asse scientifico, tecnologico e professionale	924 ore	Scienze integrate	132/264

Allegato 3 M – Indirizzo “*Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Ottico*”

AREA DI INDIRIZZO			
ASSI CULTURALI	MONTE ORE BIENNIO	DISCIPLINE DI RIFERIMENTO	MONTE ORE DI RIFERIMENTO
Asse scientifico, tecnologico e professionale	924 ore	Scienze integrate	132/264

Articolo 3
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non diversamente disposto con il presente regolamento, continuano ad applicarsi le norme di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, del 24 maggio 2018, n. 92 e il contenuto dei relativi allegati.
2. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare ulteriori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto anche delle risorse previste dal decreto legislativo n. 61/2017.

Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, lì

Il Ministro dell’istruzione
Patrizio Bianchi

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Andrea Orlando

Il Ministro dell’economia e delle finanze
Daniele Franco

Il Ministro della salute
Roberto Speranza

Visto, il Guardasigilli: *Marta Cartabia*

Registrato alla Corte dei Conti il _____
Ufficio di controllo sugli atti del MI, MIBACT, Min. salute e Min. lavoro n. _____ del _____